

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI**

DI CASTELLANZA E CASORATE SEMPIONE

ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e

art 10 del D.P.R. n. 465 4/12/1997

L'anno Duemilaventuno, addì del mese di , alle ore 00.00, nella Residenza Comunale di Castellanza,

TRA

i Comuni di

CASTELLANZA, Provincia di Varese, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Mirella Cerini nata a Busto Arsizio il giorno 21/07/1973, domiciliato per il ruolo e la funzione che ricopre presso il Comune di **CASTELLANZA**, Viale Rimembranze n. 04, (C.F. 00252280128), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

CASORATE SEMPIONE, Provincia di Varese, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Dimitri Cassani nato a Somma Lombardo il giorno 08.11.1964, domiciliato per il ruolo e la funzione che ricopre presso il Comune di **CASORATE SEMPIONE**, Via De Amicis n. 7, (C.F. 00341710127), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

Che l'art. 30 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii., riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale;

Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità

di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Che il Consiglio di Amministrazione dell'Ex Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora assorbita dal Ministero dell'Interno, giusti atti propri, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale;

Che con deliberazione consiliare del Comune di Castellanza n. in data, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale tra i Comuni di Castellanza e Casorate Sempione;

Che con deliberazione consiliare del Comune di Casorate Sempione n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267, lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale tra i Comuni di Castellanza e Casorate Sempione.

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Castellanza e Casorate Sempione, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento dei compiti che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per l'esercizio del servizio in oggetto è il Comune di Castellanza.

Il Sindaco di Castellanza, Comune Capo convenzione, è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina sarà effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune convenzionato.




Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall' Ex Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Castellanza, Comune Capo convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede di convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune convenzionato provvederà altresì:

-  *ad indicare alla competente Prefettura - Ex Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali -, per i casi di assenza del Segretario per congedo ordinario o straordinario, per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;*
-  *a richiedere alla Prefettura - Ex Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;*
-  *ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extra ufficio, nel rispetto della disciplina regolamentare comunale vigente.*

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale è funzionario pubblico, dipendente del Ministero dell'Interno, in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Castellanza e Casorate Sempione. Il conseguente rapporto

di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc.

Art. 4 - Modalità operative

Il servizio sarà svolto settimanalmente per:

🚦 nn. 21 ore 36' presso il Comune di Castellanza,

🚦 nn. 14 ore 24' presso il Comune di Casorate Sempione.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario Comunale graverà in proporzione sul Comune di Castellanza per il 60% del totale e sul Comune di Casorate Sempione per il rimanente 40% del totale.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni Comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il sopra menzionato calendario potrà essere modificato, in accordo con il Segretario Comunale, a fronte di comprovate necessità operative.

Art. 5 - Sostituzione del Segretario Titolare della Sede Convenzionata – Vice Segretario

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal Vice Segretario di ogni Ente convenzionato laddove detta figura sia prevista da apposita disciplina comunale e ne esistano i presupposti giuridici.

In tal caso il Vice Segretario deve essere scelto tra le figure apicali in servizio per ciascuno degli Enti convenzionati stessi e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 comma 05 del D.Lgs. 267/2000.

Ove non siano applicabili le statuizioni dei precedenti due paragrafi, in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dalla competente Prefettura - Ex Agenzia per la Esercizio dell'Albo dei Segretari - o da altro Titolare di sede a scavalco a ciò autorizzato.




Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso determinato dalla disciplina di settore al tempo vigente. Il predetto

compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 7.

Art. 6 - Forme di consultazione

I Sindaci si consultano, di norma, una volta all'anno, ovvero ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

Detta consultazione è obbligatoria nel caso di:

-  *Nomina del Segretario Comunale;*
-  *Revoca del Segretario Comunale;*
-  *Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio;*

La convocazione della consultazione viene effettuata, in forma scritta, con preavviso di cinque giorni, dal Sindaco di Castellanza, Comune Capo Convenzione.

Per la trattazione di eventuali argomenti, non rientranti tra quelli di cui al comma 2, ciascuno dei Sindaci, può richiedere, motivatamente, la convocazione.

Di tali riunioni di consultazione viene redatto verbale.

Le funzioni di verbalizzante, sono svolte dal Segretario Comunale, tranne nei casi per i quali Questi risultasse interessato: in tal caso la verbalizzazione sarà curata da uno dei Sindaci partecipanti.

Art. 7 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie



Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Castellanza e Casorate Sempione il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Castellanza, nella sua veste di capo convenzione, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Castellanza, nella sua veste di capo convenzione, le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di altro Comune.

Restano a carico dei Comuni convenzionati eventuali oneri previsti dalla disciplina di settore ed il rimborso delle spese di massima o trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.




Resta infine a carico dei Comuni convenzionati la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso) di cui all'art. n. 42 del CCNL 16.05.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

-  *a carico del Comune di Castellanza per il 60% del totale,*
-  *a carico del Comune di Casorate Sempione per il 40% del totale.*

Il Comune di Castellanza, nella sua veste di capo convenzione, iscriverà nel proprio Bilancio, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale nonché il rimborso della quota dovuta da parte del Comune convenzionato.

Il Comune convenzionato dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

-  *la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva dell'anno precedente;*
-  *la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva dell'anno precedente;*
-  *la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione, entro la fine di febbraio di ciascun anno.*

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la competente Prefettura – Ex Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali -.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato, il rimborso delle spese di viaggio in ragione delle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia al tempo. Viene conseguentemente autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo il Comune convenzionato collegato da funzionali mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune convenzionato sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina obliteratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla Sede comunale del Comune di Castellanza Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune convenzionato, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.


I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito ai sensi di legge, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune ai sensi di legge. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni convenzionati dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento. Tale disciplina si applica nel rispetto di quanto statuito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, art 10 c. 2-bis, fermo che entrambi gli Enti Locali convenzionati sono rivi di dipendenti con qualifica dirigenziale.



Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 8 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo decorrente dalla data di presa servizio da parte del Segretario Comunale sino al 31 Dicembre 2022. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello fissato al precedente paragrafo esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

-  *deliberazione motivata, in logica di recesso unilaterale, assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate: in tal caso l'Amministrazione recedente deve garantire un termine di preavviso pari a 90 giorni;*

-  *deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica ai Comuni Convenzionati dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune non interessato dalla tornata amministrativa elettorale;*
-  *concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.*

Le Amministrazioni Comunali potranno altresì consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione nel caso di sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario Comunale titolare presso altra Sede di Segreteria. Qualora, di riscontro, le Amministrazioni Comunali intendano proseguire nella esercizio convenzionata del servizio, nelle more di copertura della Sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei Comuni interessati, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della Convenzione).

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di Segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla competente Prefettura - Ex Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - .

Art. 09 – Possibilità di estensione del contenuto della Convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire all'esercizio di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori apposite convenzioni.

Art. 10 - Classe della Convenzione

La presente convenzione è classificata in classe II, (popolazione compresa dai 10.000 ai 65.000 abitanti).

Art. 11 - Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro dal Comune di Castellanza, nella sua veste di Capo convenzione.

Art. 12 - Protezione Dati Personali

Il Comune di Castellanza ai sensi della normativa urgente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/03 e s.m.i., informa i contraenti che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Art. 13 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Ex Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora assorbita dal Ministero dell'Interno, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Castellanza e Casorate Sempione, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla competente Prefettura - Ex Agenzia Autonoma per l'esercizio dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali -, a cura del Comune di Castellanza, nella sua veste di Capo convenzione.

I SINDACI DEI COMUNI DI :

CASTELLANZA

Sig.ra Mirella Cerini

CASORATE SEMPIONE

Sig. Dimitri Cassani